

li non sono più individuati — come nella precedente abrogata — secondo l'appartenenza a quelle imprese, industrie o costruzioni soggette all'assicurazione obbligatoria, ma in coloro che rivestono la qualifica di « lavoratori subordinati » alle dipendenze altrui, anche senza retribuzione ed al solo scopo di apprendere un mestiere. Tale figura si discosta sensibilmente da quella richiamata nell'articolo 2094 Cod. Civ., come pure superato è l'obbligo derivante dall'articolo 2087, in quanto entrambi gli articoli presuppongono appunto l'elemento retributivo.

Nè gli obblighi prevenzionali da parte dei dirigenti tecnici debbono poi sostanzarsi nella noncuranza o nella rinuncia delle norme tecniche e dell'esperienza di direzione o di sorveglianza dei lavori. « Esistono dei pericoli », annota l'A., « insiti nel lavoro, che l'esecutore materiale di esso, il manovale, lo stesso operaio specializzato, non possono valutare a pieno, ma della mancata valutazione dei quali penalmente risponde colui che, per la sua specializzazione professionale, non può legittimamente ignorare quelle discipline o quelle disposizioni regolamentari, la cui osservanza, ai sensi dell'art. 43 c. p. è elemento costitutivo del reato colposo. E' ispirandosi a questi criteri che i regolamenti generali di prevenzione più moderni fanno carico, secondo le rispettive competenze, al direttore dell'impresa o ai singoli sorveglianti o capi squadra, non soltanto di adottare le misure idonee a prevenire gli infortuni e, tra l'altro, di prescrivere le modalità da eseguirsi nell'esecuzione di determinati lavori, ma di imporre ai prestatori di lavoro l'obbligo di attenersi alle prescrizioni impartite, di esercitare idoneo controllo all'oggetto, perfino di colpire con sanzioni disciplinari i riottosi e gli insubordinati ».

Nella seconda parte è la trattazione dei ricorsi gerarchici, per la disciplina dei quali il Salis si rifà a quella generale sui ricorsi amministrativi: quindi definitività degli atti, perentorietà del termine, proposizione della domanda per questioni di legittimità e di merito e silenzio inteso come reiezione del ricorso in caso di mancata decisione da parte della pubblica amministrazione entro il termine stabilito.

In appendice, oltre il testo integrale del Decr. Pres. 27 aprile 1955 n. 547 sulle norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed il Decr. Pres. 19 marzo 1956 n. 307 con le norme integrative di prevenzione sugli infortuni, è la relazione al Consiglio dei Ministri del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, on. Vigorelli.

T. TRANQUILLO

*Milano, Università Cattolica.*

VIGNES D., *La Communauté européenne du charbon et de l'acier*. Un vol. di pagg. 196. Librairie générale de droit et de jurisprudence. Paris, 1956.

Questo libro di D. Vignes, già professore incaricato di diritto internazionale e di diritto costituzionale al Collegio d'Europa di Bruges, fa parte della collezione « Recherches Européennes » a cura dello stesso collegio, e raccoglie un insegnamento sulla Comunità carbosiderurgica dato agli allievi del collegio nella sessione 1954-55.

Lo scopo che si prefigge l'autore è quello di spiegare cos'è la CEECA, quali sono le sue origini, la sua attività, i suoi fini.

Due direttive ben distinte hanno guidato l'autore nella sua trattazione: l'una di carattere eminentemente giu-

ridico, quella della sottomissione immediata delle imprese particolari a un organismo superiore ai singoli Stati; l'altra di carattere economico, quella di un mercato comune senza licenze né diritti di dogana.

Vengono ampiamente illustrati gli organi della Comunità, le sue relazioni esterne, la sua capacità d'intervento rispetto agli stati partecipanti in materia economica e sociale e il sistema delle sue finanze.

Particolare rilievo viene dato ai meccanismi economici e sociali della Comunità (titolo III): funzionamento del mercato comune con la soppressione degli ostacoli agli scambi, definizione degli obiettivi generali della Comunità e politica d'espansione degli Stati membri, il regime degli investimenti, la formazione dei prezzi con il principio della non-discriminazione, il regime delle intese e concen-

trazioni come attentato alla libera concorrenza, le condizioni di trasporto. L'ultimo capitolo tratta dei problemi del lavoro.

L'opera, pregevole sotto tutti gli aspetti, si vale di una esposizione chiara e semplice che la rende accessibile ad ogni tipo di lettore. Essa sarà oggetto di studio non solo da parte di coloro che vorranno approfondire la conoscenza della nuova istituzione europea, ma sarà anche di grande ausilio ai giuristi e ai cultori delle relazioni internazionali che troveranno in quest'opera la possibilità di orientarsi nella selva dei problemi giuridici e politici che rendono precaria la conoscenza della nuova entità istituzionale.

Gli europeisti convinti si augurano che questo libro valga ad integrare nell'Università lo studio di Diritto Internazionale.

E. ALBONICO

*Milano.*